VII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1976

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LIBERTINI

INDICE

	PA	G.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Ulteriore modifica della legge 21 marzo		
1958, n. 314, riguardante particolari mo-		
dalità per il conseguimento di alcuni		
titoli professionali marittimi da parte		
dei licenziati da scuole ed istituti pro-		
fessionali per le attività marinare (Ap -		
provato dalla VIII Commissione perma-		
nente del Senato) (697)		1
Presidente 1,	2,	3
Baghino		2
Guerrini		2
Rosa, Sottosegretario di Stato per la ma-		
rina mercantile		3
Tombesi, Relatore	1,	2

La seduta comincia alle 10,15.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore modifica della legge 21 marzo 1958, n. 314, riguardante particolari modalità per il conseguimento di alcuni titoli professionali marittimi da parte dei licenziati da scuole ed istituti professionali per le attività marinare (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore modifica della legge 21 marzo 1958, n. 314, riguardante particolari modalità per il conseguimento di alcuni titoli professionali marittimi da parte dei licenziati da scuole ed istituti professionali per le attività marinare », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 ottobre 1976.

L'onorevole Tombesi ha facoltà di svolgere la relazione.

TOMBESI, Relatore. Il disegno di legge in discussione si riferisce al conseguimento di alcuni titoli professionali marittimi da parte dei licenziati da scuole ed istituti professionali per le attività marinare.

Nel regio decreto 12 febbraio 1928, n. 319, convertito con legge 2 dicembre 1928, n. 2728, si prevedeva che i licenziati delle scuole dipendenti dal consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima potessero acquisire questi titoli professionali con un esame, anche prima di aver compiuto l'età prevista e di avere svolto il richiesto tirocinio, salvo ad ottenere i titoli stessi dopo aver raggiunto tutti i requisiti prescritti. Questa agevolazione fu poi estesa ad altra scuola e, quindi, con la legge 21 marzo 1958, n. 314, modificata con legge 4 marzo 1969, n. 142 ai licenziati di tutte le scuole professionali di tipo marinaro, introducendo, però, accanto all'esame anche una prova pratica. Essendo in vigore al momento dell'emanazione del primo provvedimento il codice per la marina mercantile, che faceva esplicito divieto di ammissione agli esami per i titoli professionali marittimi per coloro che non fossero in possesso di tutti i requisiti, tale agevolazione era pienamente giustificata. Invece, con l'entrata in vigore del codice della navigazione, questo divieto è stato eliminato, per cui chiunque si può presentare agli esami, senza bisogno per giunta di fare la prova pratica.

Attualmente, quindi, si verifica l'assurdo che i licenziati dalle scuole professionali devono sostenere la prova pratica, alla qualle gli altri non sono obbligati; da ciò deriva anche il fatto che la frequenza di detti corsi è scoraggiata.

Con il presente provvedimento si tende ad eliminare questa sperequazione, abolendo la prova pratica per i licenziati di dette scuole professionali, i quali potranno così conseguire questi titoli professionali con il solo esame, pur entrando in possesso – come gli altri – dei titoli dopo il raggiungimento dei requisiti previsti.

Concludo, raccomandando alla Commissione l'approvazione sollecita di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUERRINI. Mi pare che le cose dette dal relatore siano state più che sufficienti per illustrare la natura del provvedimento. Il gruppo comunista è d'accordo con questa iniziativa legislativa del Governo, proprio perché è volta – come diceva poco fa il relatore – ad eliminare una disparità che definirei anacronistica.

La questione che si vuole risolvere nasce, comunque, dal fatto che, sempre, il rapporto di lavoro nel campo marittimo, anche se di diritto privato, è recepito in un atto pubblico registrato dalle capitanerie e regolato dal codice della navigazione. In virtù di queste disposizioni un marittimo, per essere assunto, deve essere in possesso di un libretto di navigazione e dei titoli professionali (parlo naturalmente dell'operaio meccanico o del motorista, non del mozzo). Mentre in passato questi titoli venivano rilasciati dagli istituti autorizzati dal Ministero della marina mercantile sulla base di un esame e di una prova pratica, con questo disegno di legge si tende ad eliminare quest'ultima perché è iniqua, oltre che a nostro avviso - anacronistica. Anche i sindacati sono favorevoli alla sua abolizione,

soprattutto in ragione del fatto che ormai è diventata una prova priva di qualsiasi significato.

Per quanto è a mia conoscenza, nessuno viene respinto in queste prove che sono diventate un fatto burocratico; non si tratta quindi di incentivare o disincentivare la partecipazione alla scuola marittima.

Durante la discussione al Senato è stata sottolineata la necessità di una maggiore preparazione del personale marittimo, ma credo che sia sbagliato metterla in relazione a queste norme, poiché effettivamente le nuove tecniche di navigazione esigono tale maggiore preparazione, ma si tratta di affrontare il tema della qualificazione professionale in altro modo, che nulla ha a che vedere con le prove di cui tratta la normativa al nostro esame.

Circa poi il fine di favorire la scelta da parte dei giovani di entrare nel campo marittimo, sia per quanto riguarda la pesca che soffre degli stessi problemi di esodo dell'agricoltura, sia per la marina mercantile, non credo che la partecipazione possa essere limitata da queste norme che ormai non hanno più nessuna efficacia. Pertanto è giusto che siano eliminate.

BAGHINO. Con questo provvedimento si riconosce la sufficienza del tirocinio che compiono questi allievi per raggiungere un titolo professionale, e quindi non possiamo non essere d'accordo.

Pertanto, ritenuto valido questo tirocinio e quindi il titolo professionale, non dobbiamo fare altro che raccomandare al Governo di accelerare gli studi già iniziati per disciplinare i titoli professionali in modo da rendere operativa la garanzia che, con il presente provvedimento, riconosciamo alla validità del titolo professionale e al tirocinio.

Per questi motivi esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TOMBESI, Relatore. A proposito di quanto ho detto circa la disincentivazione alla partecipazione alle scuole per attività marinare, desidero chiarire che intendevo dire che il meccanismo della legge riconosceva minore validità teoretica alle scuole marinare.

VII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1976

ROSA, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Nel dichiararmi favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, desidero ringraziare il relatore per il modo e i contenuti con cui ha svolto la sua ampia relazione.

Al collega Baghino desidero assicurare che il ministero ha in corso, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, studi per la definizione del problema dei titoli professionali, studi che sono in una fase molto avanzata.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott, Giorgio Spadolini

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO